

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 22 ottobre 2020 alle ore 21 si è riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione AGFA, Associazione Genitori con Figli Audiolesi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) Variazione della sede legale.

Ai sensi dell'art. 73 del DL 18/20, e a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, l'Assemblea è stata convocata su idonea piattaforma on line.

Sono presenti n. 13 soci su 29 soci in regola. Funge da Presidente dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, sig.ra Luisa Mazzeo, e da Segretario il socio sig.ra Tiziana Alberghini.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D. Lgs n.117/2017 – Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale.

Nel caso di AGFA si è deciso anche di trasformarsi da OdV a APS, per adeguarsi allo stato giuridico dell'Associazione Nazionale FIADDA, di cui fa parte come Associazione Territoriale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante. La nuova denominazione sarà: FIADDA Bologna-AGFA-APS.

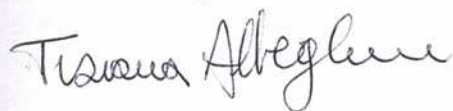
Passando al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente informa che in occasione del cambio di statuto il Direttivo di AGFA ha anche deciso, in data 1 ottobre 2020, di cambiare la sede legale dell'Associazione, trasferendola da Ozzano (BO), Corso Garibaldi 2, a San Lazzaro di Savena (BO), Via Galletta 60. L'Associazione manterrà le sedi operative di Ozzano e Bologna.

L'assemblea approva e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21,30.

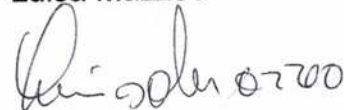
Il Segretario

Tiziana Alberghini



Il Presidente

Luisa Mazzeo



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 20 NOV. 2020 3 al N. 8081
pagato € 200,00
(Euro) Saverio L.

20 NOV. 2020

IL FUNZIONARIO
Saverio Mazzeo

STATUTO di
FIADDA Bologna-AGFA -APS
Associazione per i diritti delle Persone sorde e Famiglie

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'AGFA, operante dal 1979 e costituitasi nel 1984, già iscritta dal 1993 con il n 935 al Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia Romagna, dove ha sede, componente di varie Consulte della Città Metropolitana di Bologna e sezione territoriale dell'Associazione Nazionale FIADDA Onlus, in seguito alla Riforma del Terzo Settore adegua con il presente il proprio statuto ed assume la seguente denominazione:

FIADDA Bologna-AGFA-APS, Associazione per i diritti delle Persone sorde e famiglie, enunciata anche semplicemente FIADDA Bologna-AGFA-APS, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO) e sedi operative nei comuni di Ozzano e Bologna, o comunque in altri Comuni del territorio metropolitano di Bologna.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre per il trasferimento delle sedi operative è necessaria la sola deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, operante senza fini di lucro, è aconfessionale e apartitica.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Rapporto con FIADDA-APS

- 1) FIADDA Bologna-AGFA-APS si configura quale espressione Territoriale di FIADDA-APS, Associazione per i diritti delle Persone sorde e famiglie, a cui risulta federata e di cui condivide gli obiettivi.
- 2) L'Associazione conserva la propria autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 3) In virtù del rapporto associativo intercorrente tra FIADDA Bologna-AGFA-APS e FIADDA-APS il Presidente dell'Associazione, una volta eletto, è membro di diritto del Consiglio Nazionale di FIADDA-APS.

Art. 3 - Scopi e attività

- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Associazione svolge attività di promozione sociale e di volontariato gratuitamente, tanto a favore dei Soci quanto a favore di Terzi, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- L'Associazione opera a favore dei diritti delle persone con disabilità uditiva o comunicativa, promuovendone prioritariamente il recupero della capacità percettiva uditiva, l'acquisizione e sviluppo della competenza linguistica verbale e favorendo l'impiego di ogni strumento, evidenza scientifica o metodologia funzionali a tale scopo, avvalendosi della partecipazione di esponenti del mondo scientifico e accademico e di professionisti qualificati del settore.
- Si propone come obiettivo fondamentale di includere nella scuola, nel lavoro, nella società, la persona sorda, con disabilità sensoriale uditiva o comunicativa in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente, e di sostenere tutte le persone sorde al fine di soddisfare le peculiari esigenze comunicative, i personali bisogni di ciascuno, le sue personali richieste di inclusione in correlazione a qualunque situazione personale o contestuale.

L'associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

- rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in particolare con disabilità uditiva, in attuazione del II comma

dell'art.3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita con Legge n. 18/09, la cui *ratio* è il fondamentale diritto all'autonomia e indipendenza della Persona con disabilità e la priorità dei diritti dei Bambini con disabilità, in particolare quello alla salute;

- promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità;
- prevenire l'aggravamento della disabilità sensoriale ed uditiva, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologia idonea allo scopo;
- promuovere l'avanzamento della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva e relativamente al valore positivo di tutte le diversità;
- riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva;
- studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone sorde, sia a livello sociale che a livello sanitario, dalla diagnosi precoce alla protesizzazione, alla riabilitazione, all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società, avvalendosi di esperti in ogni campo;
- promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli Organi Legislativi e Amministrativi sulle soluzioni che verranno promosse perché siano realizzate o tradotte in Leggi e Provvedimenti di attuazione;
- contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo delle persone con disabilità uditiva, contro ogni discriminazione e per le pari opportunità;
- effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento e al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione.

L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5 del D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento alle persone con disabilità, prioritariamente uditiva, e aventi a oggetto:

- a) interventi a sostegno delle prestazioni sanitarie con valorizzazione delle più moderne tecniche e tecnologie audiologiche;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Dpcm del 14 febbraio 2001;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) formazione universitaria e post universitaria;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con particolare riferimento alla disabilità uditiva;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- g) beneficenza, cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. studiare, promuovere e sostenere, in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con la scuola, con altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni interessate, tutte le iniziative idonee alla gestione e al superamento delle difficoltà delle persone con disabilità uditiva, dalla diagnosi precoce alla protesizzazione, alla riabilitazione, all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società, con l'apporto delle famiglie;
2. fornire alle famiglie delle persone con disabilità uditiva e a loro stesse ogni tipo di consulenza, supporto e assistenza;
3. promuovere in ogni forma azioni dirette alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle amministrazioni pubbliche sui problemi delle persone con disabilità uditiva;

4. effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento delle barriere culturali e della comunicazione, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate;
5. sostenere, organizzare, finanziare studi, ricerche, conferenze, convegni su argomenti connessi con le finalità sociali;
6. aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni di disabili sia nazionali che internazionali, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza e soluzione delle problematiche delle persone con disabilità uditiva;
7. svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei fini statutari, compreso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali e quant'altro necessario ed utile al conseguimento diretto e indiretto delle finalità associative.
8. Promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) raccolta fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6- Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, via mail o con consegna manuale, da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta;
- proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritto da almeno un mese nel libro dei soci.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo della Associazione dà notizia alla Giunta Nazionale dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data stabilita, per consentire ad essa di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di altri argomenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 - Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati (di persona o per delega); in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 13 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

E' ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purchè sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- elegge tra i soci dell'Associazione Territoriale eventuali rappresentanti della stessa in seno all'Assemblea Nazionale.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario e/o tesoriere (cariche che si possono attribuire alla stessa persona) e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo Nazionale la composizione del Consiglio Direttivo Territoriale.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vice-Presidenti ed un Segretario e/o tesoriere, cariche che possono essere attribuite alla stessa persona;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto e il programma di attività per l'anno successivo, li presenta all'approvazione dell'Assemblea, e li invia alla Giunta Nazionale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- studia i problemi delle persone sorde e delle loro famiglie e vi adegua gli interventi e l'organizzazione, anche tramite la costituzione di appositi comitati o commissioni con funzioni consultive;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore esperibili dall'Associazione;
- designa i rappresentanti negli organi di Enti pubblici e privati locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni; ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione; sottoscrive gli atti amministrativi dell'Associazione; apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, in via prioritaria alla

FIADDA APS e solo nell'eventuale impossibilità ad altro Ente del Terzo Settore operante nell'ambito della disabilità, individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione il giorno 22 ottobre 2020

Francesco Albegliani

Disoborreo



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato al N. 8021 serie 3

20 NOV. 2020

L. FUNZIONARIO
Stefania Mairi